



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région

Presidenza della Regione

15, Place de la République - 11100 Aoste -

Tél. 0165/274933 - 273111

Télécopie/fax 0165/274904

E-mail entilocali@regione.vda.it

Prot. n.31386/2E

Vs./Rif.

Département des collectivités locales,
des fonctions préfectorales et de la protection civile

Dipartimento enti locali,
servizi di prefettura e protezione civile.

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Valle d'Aosta

*Ai Presidenti delle Comunità Montane della Regione
Valle d'Aosta*

Aoste, 12/12/2002

Aosta,

Al Presidente del BIM

Piazza Narbonne, 16

11100 AOSTA

Ai Presidenti

dei Consorzi della Regione Autonoma Valle d'Aosta

e, p.c.

Al Presidente

del Consiglio permanente degli enti locali

Piazza Narbonne, 16

11100 AOSTA

Agli organi di revisione

c/o Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti

Via Porta Pretoria, 41

11100 Aosta

Agli organi di revisione

c/o Consiglio dell'Ordine dei Ragionieri

Via Porta Pretoria, 41

11100 Aosta

OGGETTO *Legge finanziaria della Regione per gli anni 2003/2005.*

Con la presente si comunica che il Consiglio regionale, nella seduta del 4 dicembre 2002, ha approvato il disegno di legge n. 180 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005). Modificazioni di leggi regionali.", attualmente in attesa di pubblicazione sul B.U.R. per la sua successiva entrata in vigore.

Tale legge contiene alcune norme di interesse per gli enti locali che vengono di seguito brevemente illustrate.

Ø **Modifiche alla l.r. 54/1998 “Sistema delle Autonomie in Valle d’Aosta.”:**

- a) *l’art. 10, comma 1, che modifica l’art. 93, comma 1, della l.r. 54/1998, attribuisce la personalità giuridica di diritto pubblico alle Associazioni dei Comuni ed estende alle stesse le norme dettate per gli enti locali, in quanto compatibili;*
- b) *l’art. 10, comma 2, che modifica l’art. 120 della medesima l.r. 54/1998, proroga al 31.12.2003 il termine per la revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto.*

Si fa presente che entrambe le modificazioni erano state introdotte nel disegno di legge di revisione della l.r. 54/1998, approvato dalla Giunta regionale nella seduta dell’11 novembre scorso. Poiché, tuttavia, è prevedibile che i tempi di approvazione della legge da parte del Consiglio regionale saranno abbastanza lunghi, al fine di accelerare e facilitare il processo di trasformazione delle forme associative in atto e per consentire ai consorzi esistenti che devono attuare la trasformazione di avvalersi di questa importante innovazione, si è deciso l’inserimento di tali previsioni nella legge finanziaria.

Ø **Proroga di termini stabiliti dal regolamento regionale 4/1999.**

L’art. 9, comma 1, stabilisce che il termine, previsto dall’articolo 10 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d’Aosta), per la revisione straordinaria delle classificazioni delle sedi di segreteria dei Comuni e delle Comunità montane, nonché delle sedi di segreteria convenzionate, sia prorogato al 31.12.2004.

Il previgente art. 10 del regolamento regionale 4/1999 stabiliva che entro il 31 dicembre 2002 fossero rivisti gli elementi e i criteri di classificazione delle sedi di segreteria, in relazione all’avvio dell’esercizio in forma associata di funzioni comunali da parte delle Comunità montane, ai sensi degli artt. 83, 84 e 85 della l.r. 54/1998, ed al conferimento di funzioni regionali agli enti locali, ai sensi dell’art. 8 della medesima legge regionale. La proroga del termine succitato è motivata dalla circostanza che, in relazione a varie proroghe nel frattempo intervenute, non sussistono al momento i presupposti per una revisione straordinaria delle sedi di segreteria, considerato che il conferimento ai Comuni di funzioni amministrative regionali, in attuazione delle leggi regionali n. 54/1998 e 1/2002, dovrà completarsi entro il 26 marzo 2004 e che il processo di individuazione delle funzioni comunali da esercitarsi in forma associata è solo agli inizi, (essendo stata approvata dalla Giunta regionale il 21.10.2002 la prima deliberazione).

Ø **Norme in materia di finanza locale.**

- A) *La legge finanziaria è intervenuta anche e soprattutto in materia di finanza locale, recependo nell’art. 4 le richieste avanzate dal Consiglio permanente degli enti locali, nel modo seguente:*
 - 1. *il comma 1 ha determinato, per l’anno 2003, in euro **173.654.167** l’importo complessivo da destinare alla finanza locale, che viene ripartito, al comma 2, in deroga ai criteri previsti dalla l.r. 48/1995, tra i fondi di cui all’art. 5 della medesima legge, nel seguente modo:*

- a) *trasferimenti finanziari agli enti locali: euro **107.808.506**;*
- b) *interventi per programmi di investimento: euro **32.938.196** da utilizzarsi, quanto ad euro 30.129.108 per il completamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di cui alla l.r. 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO)) e successive modificazioni ed integrazioni, e per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al Titolo IV, capo II, della l.r. 48/1995, e quanto ad euro 2.809.088 per gli interventi previsti dalla l.r. 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti strumentali dotati di personalità giuridica);*
- c) *trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro **32.907.465** ripartiti e autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A della legge finanziaria.*

E' stata di fatto confermata la scelta, già effettuata per l'anno 2002, di valorizzare l'autonomia decisionale dell'ente locale, privilegiando i trasferimenti senza vincolo, a scapito dei trasferimenti con vincolo di destinazione. Poiché il gettito derivante dal 95 per cento dell'IRPEF, da destinare alla competenza 2003, risulta nel complesso inferiore alla disponibilità dell'anno precedente, si è preferito ridurre la quota destinata al FOSPI al fine di garantire agli enti locali una disponibilità di trasferimenti senza vincolo equivalente a quella dell'anno 2002, in conformità alla proposta avanzata dal Consiglio permanente degli enti locali;

- 2. *il comma 3 ha stabilito che, per l'anno 2003, le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, lettera a) in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, siano così destinate:*

- a) *per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'art. 6, comma 2 bis, della legge regionale n. 41/1997, inserito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (trasferimenti sostitutivi di tributi soppressi);*
- b) *per euro 98.069.217, al finanziamento dei Comuni;*
- c) *per euro 5.297.760, al finanziamento delle Comunità Montane;*

Anche il riparto dei trasferimenti senza vincolo di destinazione tra Comuni e Comunità montane conferma l'orientamento già seguito nell'anno 2002 che, tenuto conto della ratio della l.r. 54/1998, che nell'individuare Comuni e Regione quali livelli di governo, indica nelle Comunità montane il livello gestionale per l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali. Pertanto i trasferimenti finanziari dalla Regione alle Comunità montane, senza vincolo di destinazione, rappresentano una garanzia minima per far fronte con certezza di liquidità alle spese necessarie per il loro funzionamento, in attesa dei trasferimenti dei Comuni, cui spetta finanziare sia il costo diretto che il costo indiretto di attività e di servizi gestiti in forma associata o su delega.

Ad evitare ambiguità, e nell'attesa che le modifiche alla l.r. 54/1998 chiariscano questo aspetto, la legge finanziaria ha ribadito il principio, già insito nella norma, prevedendo esplicitamente al comma 7 del medesimo articolo l'obbligo per i Comuni di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento;

3. *il comma 4 ha stabilito che, per l'anno 2003, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lett. b), del medesimo articolo in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, sia destinata:*

- a) *per un importo pari al 2,5 per cento, alle spese di investimento;*
b) *per un importo pari al 6,32 per cento, alle spese per gli interventi di politica sociale, secondo criteri di riparto determinati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.*

La norma ha reintrodotto, se pur in misura ridotta e in forma diversa, il preesistente obbligo per i Comuni di destinare, nel proprio bilancio, una quota, pari al 2,5 per cento, dei trasferimenti senza vincolo alle spese di investimento. Tale previsione costituisce altresì un apporto al rispetto, da parte della Regione, dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità.

Inoltre ha stabilito che un importo, pari al 6,32 per cento dei trasferimenti senza vincolo, venga destinato, secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta regionale sentito il Consiglio permanente degli enti locali, a spese per interventi di politica sociale;

4. *il comma 5 ha determinato, per l'anno 2003, il fondo istituito dall'articolo 7, comma 6, della l.r. 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004) nella misura massima dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla finanza locale.*

Tale fondo, destinato al Consorzio enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), viene così determinato nella medesima misura dell'anno precedente;

5. *i commi 6 e 8 hanno infine specificato che gli enti locali devono farsi carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato "A" della legge finanziaria per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione e che gli stessi hanno l'obbligo di concorrere, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.*

Tali previsioni costituiscono un vincolo giuridicamente rilevante, che ogni ente dovrà quindi rispettare, con le modalità che ciascuno riterrà opportune.

- B) *Non vengono più ribadite, in quanto già contenute, con effetto durevole, nella finanziaria 2002, le previsioni in base alle quali a decorrere dall'anno 2002 il Comune di Saint-Vincent partecipa alla ripartizione dei finanziamenti senza vincolo, secondo la formula*

prevista per gli altri Comuni della Regione, mentre per il Comune di Aosta, a cui tale formula non si applica, si provvede alla determinazione dei trasferimenti mediante deliberazione della Giunta regionale.

- C) *Infine l'art. 6 della legge finanziaria ha precisato che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della l.r. 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno Capoluogo regionale) è determinata nel triennio 2003/2005, in annui euro 7.747.000.*

Ø PATTO DI STABILITA'

Si ritiene utile far presente che la Regione autonoma Valle d'Aosta, già con l'art. 11 della l.r. 16 luglio 2002, n. 14 ha introdotto il Patto di stabilità per gli enti locali della Regione per il triennio 2002/2004, prevedendo l'impegno per le amministrazioni locali a conseguire un miglioramento dei saldi di bilancio e a ridurre il finanziamento in disavanzo delle spese; tale previsione è stata estesa al triennio 2003/2005 con l'art. 8 della legge finanziaria 2003.

Tale disciplina troverà a breve definizione all'interno di un apposito protocollo di intesa tra Giunta regionale e Consiglio permanente degli enti locali.

In seguito, e previo parere del Consiglio permanente, la Giunta regionale provvederà ad adottare apposite deliberazioni contenenti criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto di stabilità.

~~~~~

*In relazione alla previsione contenuta nell'art. 14, comma 2, lettera a), della l.r. 20 novembre 1995, n. 48 che prevede che la liquidazione delle somme spettanti a ciascun Comune e a ciascuna Comunità Montana sia disposta, nella misura del 70 per cento, ad avvenuta trasmissione dei documenti contabili alla Commissione Regionale di Controllo, si ritiene che, nelle more dell'approvazione del disegno di legge che disciplinerà la materia, tale adempimento possa essere soddisfatto mediante la trasmissione al Servizio finanziario contabile e di controllo sugli atti del Dipartimento Enti locali, servizi di prefettura e protezione civile di una copia conforme all'originale della Relazione previsionale e programmatica e della deliberazione di approvazione della stessa, ai fini della verifica di esecutività del provvedimento.*

*Al fine di agevolare la predisposizione dei documenti contabili, si ritiene utile allegare alla presente una nota tecnica predisposta dal Servizio finanziario, contabile e di controllo sugli atti del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.*

*Distinti saluti.*

*Il Presidente della Regione  
- Dino VIÉRIN -*

*NOTA TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2003/2005*

1. *Bilancio di previsione.*

*Si ritiene opportuno rammentare che il termine per l'approvazione del bilancio è fissato al 31 dicembre di ogni anno dall'art. 3 della l.r. 40/1997.*

2. *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.*

*Si evidenzia che la disciplina dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria è contenuta nell'art. 4 del regolamento regionale 1/1999.*

3. *Avanzo di amministrazione.*

*Per l'applicazione in bilancio e l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 23 del regolamento regionale 1/1999.*

4. *Vincolo di bilancio.*

*L'art. 4 della legge finanziaria regionale per gli anni 2003/2005 obbliga, per l'anno 2003, ogni Comune a destinare il 2,5 per cento delle risorse finanziarie senza vincolo di destinazione alle spese di investimento. Sarà pertanto opportuno che ogni ente evidenzi tale destinazione nei documenti contabili.*

5. *Contributo ordinario dello Stato per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al Comune.*

*Nessuna comunicazione è ancora pervenuta in merito all'importo relativo; si suggerisce pertanto di iscrivere, a titolo prudenziale, il medesimo importo previsto nell'anno 2002.*

6. *Oneri di urbanizzazione.*

*Si evidenzia che l'art. 71 della l.r. 6 aprile 1999, n. 11 non prevede l'obbligo di istituire un conto vincolato separato per la gestione degli oneri di urbanizzazione.*

*L'entrata derivante da tali proventi mantiene comunque la natura di entrata vincolata, destinata pertanto alle tipologie di spesa definite dalla legge regionale. Si invita pertanto ad una attenta lettura dell'art. 71, in quanto tale norma si differenzia in parte dalla previgente normativa nazionale.*

7. *Allegati al bilancio di previsione.*

*La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'art. 9 del regolamento regionale 1/1999.*

*In particolare per quanto concerne la lettera c) dell'art. 9 si rammenta che l'articolo 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, dispone che i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici "ai fini*



*dell'approvazione del bilancio di previsione". Pertanto la deliberazione di determinazione tariffaria (che può anche limitarsi, qualora ne sussistano le condizioni, a confermare le tariffe dell'anno precedente) dovrà essere obbligatoriamente assunta prima dell'approvazione del bilancio.*

8. *Relazione previsionale e programmatica.*

*Con deliberazione n. 2328 del 24.6.2002 ad oggetto "Approvazione dei nuovi schemi di relazione previsionale e programmatica dei Comuni e delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 48/1995, da utilizzare a partire dal triennio 2003/2005. Revoca della D.G.R. n. 2228 del 23.06.1997" la Giunta regionale ha approvato i nuovi modelli di relazione previsionale e programmatica.*

*Tale nuova versione è frutto anche del lavoro svolto dal Gruppo di Coordinamento del "Progetto di Contabilità", nell'ambito dell'intesa sottoscritta tra Giunta regionale e Consiglio permanente degli enti locali.*

*Pertanto, per la compilazione della Relazione si rinvia alla illustrazione effettuata dal prof. Pier Vincenzo Bondonio, durante i recenti corsi di formazione, nonché al documento contenente le "linee-guida" inviato dal CELVA a tutti gli enti locali.*

*Si evidenzia che la relazione previsionale e programmatica si configura nella nuova disciplina contabile come un documento che, pur essendo approvato in allegato al bilancio, ha una sua specifica valenza in quanto permette una diversa leggibilità dello stesso (art. 6, comma 7, regolamento regionale 1/1999), costituisce elemento per la predisposizione degli obiettivi da assegnare ai responsabili (art. 13 del regolamento regionale 1/1999) ed è altresì base per l'articolazione dei progetti in centri di costo attraverso il Piano esecutivo di gestione (art. 31 del regolamento regionale 1/1999).*

9. *Indennità e gettoni di presenza degli amministratori.*

*La legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 "Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17" definisce al capo II (artt. 3-11) le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori, stabilendo che le stesse sono deliberate dai competenti organi assembleari, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, "annualmente e contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione" in relazione al tempo e al lavoro dedicato all'espletamento delle mansioni degli amministratori; tale provvedimento, pertanto, deve essere assunto anche se l'Amministrazione non intende modificare gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza già determinati per il precedente esercizio.*

10. *Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 "Legge regionale in materia di lavori pubblici".*

*Si rammenta che, ai sensi dell'art. 45, comma 2, della legge regionale n. 12/1996 (come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 29) gli oneri inerenti agli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche fanno carico agli stanziamenti*

*previsti per la realizzazione dei singoli lavori e pertanto, secondo la disciplina contabile degli enti locali, all'intervento a cui sono imputate le spese per i lavori.*

*Si sottolinea inoltre che l'art. 9 della legge suddetta prevede espressamente la possibilità, per i Comuni e le Comunità Montane della Regione, che "le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica possono sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale". Pertanto, se l'ente intende avvalersi di tale possibilità, il Consiglio dovrà dichiararlo espressamente nella deliberazione di approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica, a meno che tale previsione sia già contenuta con valenza generale nel regolamento di contabilità.*

*Si evidenzia che, nel nuovo modello di Relazione previsionale e programmatica, le previsioni in materia di lavori pubblici sono state definite e contenute in apposita sezione, la Sezione 4, la quale costituisce pertanto, per gli enti locali della Valle d'Aosta, il documento necessario, e nel contempo sufficiente, per tale adempimento.*

*Si precisa, come del resto già indicato nelle linee guida sopra richiamate, che al fine di soddisfare le esigenze dell'Osservatorio dei LL.PP. gli enti dovranno compilare il Quadro 4.1 su due fogli nel modo seguente:*

- *sul 1° foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per i quali si prevede di affidare l'appalto nel 1° anno del triennio. In tal modo tale pagina costituirà il piano operativo annuale;*
- *sul 2° foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per i quali si prevede di affidare l'appalto nel 2° e nel 3° anno; il totale della seconda pagina comprenderà anche i dati della prima pagina. Il Quadro rappresenterà così il Programma di previsione triennale.*

*Inoltre, poiché l'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche ha di recente reso noto che, con comunicato in data 16.10.2002, il Presidente dell'Osservatorio dei LL.PP. ha stabilito che l'obbligo, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di inviare i Programmi Triennali e gli elenchi annuali delle opere pubbliche all'Osservatorio dei LL.PP., sia assolto con una semplice comunicazione, da trasmettere entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione degli stessi, attestante:*

- *l'avvenuta adozione ed approvazione del programma triennale;*
- *gli estremi dei relativi provvedimenti;*
- *l'eventuale avvenuta pubblicazione del programma sul sito "INTERNET" dell'amministrazione aggiudicatrice;*

*si invitano gli enti locali ad inviare tale comunicazione direttamente alla Sezione regionale dell'Osservatorio dei LL.PP., presso il Dipartimento Opere Pubbliche dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche.*

TV/fg